

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1607

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIORI, TEALDI**

*Presentata il 3 ottobre 1987*

Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate ex combattenti della guerra 1940-1943

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come noto la legge 8 agosto 1980, n. 434, ha conferito, tra l'altro, la promozione a titolo onorifico al grado superiore a tutti gli ufficiali che hanno combattuto in reparti regolari delle forze armate nella guerra di liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi.

Analogo riconoscimento non è stato però previsto dalla predetta legge, per gli ex combattenti della guerra 1940-1943 ne-

gando così un beneficio a coloro che, per oltre tre anni, affrontando sacrifici e fatiche testimoniate ancor oggi dalle migliaia di mutilati, invalidi e feriti della seconda guerra mondiale.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge si prefigge quindi di sanare un atto discriminatorio a danno di una benemerita categoria di cittadini che hanno inteso, in ossequio ad eterne e immutabili leggi, servire la Patria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È concessa la promozione al grado superiore, a titolo onorifico, indipendentemente da promozioni conseguite o da conseguire in applicazione delle rispettive leggi di avanzamento, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa di tutte le categorie, armi, corpi, servizi e specialità delle Forze armate, all'atto del collocamento o ricollocamento in congedo assoluto, che abbiano partecipato alle operazioni di guerra durante il conflitto 1940-1943, per un periodo non inferiore a tre mesi, salvo quanto disposto dall'articolo 2.

## ART. 2.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, il periodo minimo di tre mesi non è richiesto:

*a)* per i caduti o dispersi in combattimento;

*b)* per coloro che abbiano ottenuto una ricompensa al valor militare;

*c)* per i mutilati, gli invalidi e i feriti per fatto di guerra;

*d)* per i mutilati, gli invalidi e i feriti per causa di servizio militare prestato durante la guerra 1940-1943;

*e)* per gli insigniti della croce al merito di guerra;

*f)* per gli ex prigionieri delle Forze armate alleate.

## ART. 3.

1. Le promozioni disposte ai sensi della presente legge non modificano il trattamento di quiescenza e di previdenza e sono disposte con decreto del Ministro della difesa, su domanda degli interessati diretta ai distretti o comandi militari di appartenenza.